



CITTÀ DI POMEZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
TRASPORTO SCOLASTICO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 23 del 30/6/2020

INDICE

Art. 1 - Finalità e Criteri Generali

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gestione del servizio

Art. 4 - Calendario e orari del servizio

Art. 5 - Iscrizioni

Art. 6 - Modalità di espletamento del servizio

Art. 7 - Fruizione del Servizio

Art. 8 - Responsabilità degli utenti

Art. 9 - Accompagnatori

Art. 10 - Tariffe del Servizio di Trasporto Scolastico

Art. 11 - Uscite didattiche

Art. 12 - Alunni con disabilità

Art. 13 - Servizio Pedibus

Art. 14 - Rinvio

Art. 15 - Norme Finali

Art. 1 - Finalità e Criteri Generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico da parte degli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie e alla scuola primaria e secondaria di 1° grado statali presenti sul territorio comunale, ed ha come scopo quello di contribuire all'effettivo esercizio del diritto allo studio dei minori residenti in zone che, in relazione alle distanze ed agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare, così come previsto dalla Legge Regionale n. 29 del 30 marzo 1992 art. 10 comma 1c. 4.
2. Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità certificata sulla base della Legge n. 104 /92 iscritti alle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado ubicate nel comune di Pomezia (art. 12)
3. Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico Pedibus degli alunni iscritti alle scuole primarie ubicate nel comune di Pomezia (art. 13)
4. Il servizio è svolto dal Comune di Pomezia nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.

Art. 2 - Destinatari

1. Il servizio è diretto agli utenti del trasporto di cui al precedente art. 1 comma 1, residenti nel Comune di Pomezia, e viene erogato nei casi di cui alle seguenti lettere:
 - a) per le zone prive di linee del trasporto pubblico locale;
 - b) per le zone ove vi sia una presenza inadeguata del TPL soprattutto in termini di scarsa regolarità del servizio o tempi di percorrenza non accettabili, tali da non garantire una frequenza regolare.
 - c) ove la percorrenza a piedi dall'abitazione alla scuola sia (in osservanza alle indicazioni stabilite dal D.M. 18 dicembre 1975 al punto 1.1.3) superiore a:
 - i. 300 metri per la scuola dell'infanzia (ex materna);
 - ii. 500 metri per la scuola primaria (ex elementare);
 - iii. 1.000 metri per la scuola secondaria di primo grado (ex media);

2. Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado compresi nell'obbligo scolastico, il trasporto è garantito dal servizio di trasporto pubblico locale esistente, con eventuali agevolazioni sul costo del servizio, deliberate annualmente dal Comune.

3. Gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado non residenti a Pomezia ma comunque frequentanti uno degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale e serviti dal Trasporto Scolastico, possono fare richiesta di accesso al servizio, a condizione di utilizzare orari e fermate già previste per i residenti. Resta inteso che la suddetta richiesta potrà essere accolta solo previa verifica di disponibilità di posti sui mezzi, ferma restando la precedenza agli alunni residenti.

Art. 3 - Gestione del servizio

1. Per le zone non raggiunte dal servizio comunale, o in mancanza di disponibilità di posti sui mezzi, l'Amministrazione può prevedere eventuali agevolazioni sui mezzi del trasporto pubblico locale.

Art. 4 - Calendario e orari del servizio

1. Il servizio di trasporto è attivo esclusivamente nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale e non viene erogato nei giorni dedicati allo svolgimento degli esami di Stato né in caso di apertura delle scuole nei giorni non previsti.

2. Il Servizio viene svolto di norma da lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano in funzione del calendario annuale.

3. Il Servizio del Trasporto scolastico non è previsto per le entrate e le uscite intermedie ed individuali degli alunni rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

4. Il Servizio di Trasporto Scolastico non potrà essere assicurato in caso di:

a) uscite anticipate dovute ad assemblee sindacali;

b) scioperi parziali del personale docente;

c) uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (es. eventi atmosferici eccezionali).

5. Il Servizio del Trasporto scolastico sarà assicurato per le entrate e le uscite intermedie previste nel calendario scolastico (es. il giorno che precede le vacanze di Natale/Pasqua/Carnevale o ponti prefestivi) nei limiti in cui permette di assicurare il servizio per gli orari di entrata e di uscita di tutti i plessi scolastici.

6. Il servizio potrà essere sospeso in caso di interruzione o modificazione del calendario scolastico, in caso di inagibilità dei percorsi per i mezzi adibiti al trasporto, o per altri straordinari e comprovabili motivi.

Art. 5 - Iscrizioni

1. Le famiglie che intendano usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare le domande obbligatoriamente on-line e gli uffici competenti emanano a riguardo le necessarie disposizioni attuative pubblicate sul sito istituzionale dell'ente.

2. L'accoglimento delle domande è subordinato alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, del rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento e alla disponibilità dei posti sui mezzi.

3. Qualora le richieste di iscrizione pervenute nel periodo di iscrizione siano eccedenti le disponibilità dei posti sui mezzi si darà priorità al minore residente a Pomezia nel seguente ordine:

a) minori segnalati dai competenti servizi sociali comunali per i quali la mancata erogazione del servizio pregiudicherebbe la regolare frequenza scolastica.

b) presenza nel nucleo familiare del minore iscritto di fratello/sorella minore, con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 e indicatore ISEE fino a 10.000 euro;

b) presenza nel nucleo familiare del minore iscritto di fratello/sorella minore, con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 e indicatore ISEE superiore ai 10.000 euro avrà precedenza il minore richiedente con l'indicatore ISEE più basso;

c) iscritto con l'indicatore ISEE più basso e la cui residenza è più lontana dal plesso cui il minore risulta iscritto.

L'indicatore ISEE applicabile è quello relativo alle prestazioni agevolate del minore iscritto.

4. Le richieste che non risultano ammesse per mancata disponibilità dei posti sui mezzi sono inserite in una lista di attesa gestita dall'ufficio comunale competente, che provvederà allo scorrimento.

5. Le domande presentate oltre il termine previsto nell'avviso annuale per l'iscrizione al servizio, potranno essere accolte soltanto se:

a) compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi;

b) l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi e/o pregiudizio all'organizzazione dello stesso;

L'esame delle domande sarà effettuato nel rispetto della data di protocollazione della domanda.

6. L'accoglimento o il rigetto motivato della domanda sono consultabili nei termini previsti nell'avviso annuale tramite il portale istituzionale dei servizi educativi.

7. L'iscrizione ha validità per il periodo indicato all'atto dell'iscrizione.

8. È possibile dare disdetta del servizio entro 3 giorni lavorativi precedenti la fine del mese antecedente al mese in cui non si usufruirà più dello stesso. Sarà possibile iscriversi nuovamente al servizio durante il corso dell'anno scolastico previa disponibilità dei posti sui mezzi al momento della nuova iscrizione. La disdetta va richiesta utilizzando la funzionalità "comunicazioni" del portale istituzionale dei servizi educativi.

9. Sono ammesse le iscrizioni anche per i percorsi di sola andata o di solo ritorno da/per i punti di raccolta alle/dalle Istituzioni scolastiche

10. E' possibile iscriversi per un solo punto di raccolta di andata e per un solo punto di raccolta di ritorno, modificabili nel corso dell'anno, su richiesta scritta dell'utente tramite la funzionalità "comunicazioni" del portale istituzionale dei servizi educativi.

11. All'atto dell'iscrizione il richiedente si impegna al pagamento delle tariffe così come disciplinate all'art. 10 del presente regolamento.

12. Atteso che il modulo di richiesta di iscrizione on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter co. 3 e 337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori esercenti la patria potestà. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

13. All'atto dell'iscrizione, al fine del perfezionamento della stessa, vanno allegati tutti i documenti richiesti, così come indicati nell'avviso pubblico di apertura delle iscrizioni. Eventuali anomalie saranno segnalate dall'ufficio competente sul portale dei servizi educativi. Sarà cura del richiedente monitorare la presenza di eventuali comunicazioni nel periodo indicato nell'avviso relativo alle iscrizioni annuali.

Art. 6 - Modalità di espletamento del servizio

1. I punti di salita e di discesa dai mezzi, gli orari e i percorsi, sono individuati e definiti nel Piano di Trasporto Scolastico predisposto ogni anno dall'ufficio comunale competente in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale, in relazione ai bacini di utenza, alle condizioni oggettive dei percorsi e alle norme di sicurezza.

2. La predisposizione del Piano del di Trasporto Scolastico provvisorio dovrà avvenire in tempo utile per la programmazione ed il corretto avvio del servizio. il Piano di Trasporto Scolastico definitivo è predisposto entro la fine del primo trimestre dall'avvio delle attività didattiche.

3. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso e gli orari previsti per gli scuolabus ai punti di raccolta. Il percorso e gli orari vengono indicati nel Piano di Trasporto Scolastico annuale comunicato all'utenza tramite il portale istituzionale dell'Ente prima dell'avvio del servizio, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

4. Il servizio non potrà essere erogato per gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate o presso i punti di raccolta dei plessi scolastici, all'orario previsto e comunicato nel Piano di Trasporto Scolastico annuale.
5. Nel percorso di andata, gli alunni trasportati sono sorvegliati dal momento della salita sul mezzo fino all'ingresso esterno della scuola, con la presa in carico da parte del personale addetto.
6. Nel percorso di ritorno, gli alunni trasportati sono sorvegliati dal momento della salita fino alla discesa del mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di una persona adulta delegata, il cui nominativo insieme a copia del documento deve essere preventivamente comunicato, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, all'ufficio comunale competente utilizzando la funzionalità "comunicazioni" del portale istituzionale dei servizi educativi.
- 7 La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile dell'alunno nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e discesa dallo scuolabus. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata, il bambino verrà condotto, alla fine dell'ordinario percorso dello scuolabus, in attesa che i genitori o loro delegati, opportunamente avvertiti, vengano a riprenderlo, presso la sede della Polizia Locale che avviserà i genitori. L'accompagnatore attenderà con il minore l'arrivo dei genitori.
8. Per i minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado, il genitore esercente la patria potestà o il tutore affidatario possono autorizzare in fase di iscrizione la discesa autonoma dell'alunno.
9. Ad ogni plesso scolastico è associato un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno per linea;
10. Il servizio viene erogato solo per distanze ove la percorrenza a piedi dall'abitazione alla scuola sia (in osservanza alle indicazioni stabilite dal D.M. 18 dicembre 1975 al punto 1.1.3) superiore a:
 - 300 metri per la scuola dell'infanzia (ex materna);

- 500 metri per la scuola primaria (ex elementare);
- 1.000 metri per la scuola secondaria di primo grado (ex media).

Con il Piano di Trasporto Scolastico si potranno valutare deroghe a tali distanze.

11. La distanza minima tra i punti di raccolta deve essere pari ad almeno 500 metri.

- Non sarà previsto il transito dei mezzi in strade private, né in strade in cui sia difficoltosa la manovra dei mezzi di trasporto;

- I percorsi andranno determinati andando a ricercare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile, minimizzando il tempo trascorso dagli alunni sul mezzo.

- Nel Piano di Trasporto annuale definitivo non saranno attivati i punti di raccolta per un numero di alunni inferiore a 5 qualora ricorrano situazioni di evidente difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio.

- È possibile attivare un nuovo punto di raccolta non ricompreso nel Piano di Trasporto annuale qualora ne facciano richiesta almeno 5 utenti e non ricorrano situazioni di evidente difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio.

12. In caso di pediculosi accertata, è obbligatorio che i genitori e l'Istituto Scolastico frequentato dall'alunno avvertano prontamente i competenti uffici comunali. In tal caso l'alunno viene temporaneamente sospeso dal servizio senza diritto ad alcun rimborso.

In caso di febbre superiore a 37,5°C, episodi ripetuti di diarrea o vomito, congiuntivite purulenta, sospetta malattia infettiva, (anche afte e herpes nei bambini più piccoli), o altri sintomi di malattie contagiose che potrebbero mettere a rischio la salute degli altri utenti del servizio, non sarà possibile usufruire dello stesso. Per la riammissione è necessaria una dichiarazione scritta a firma dell'esercente la potestà genitoriale inviata al competente ufficio comunali sul portale istituzionale.

13. In caso di limitazioni al servizio dovute a situazioni emergenziali, valgono le disposizioni pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, con le priorità stabilite all' art. 5 del presente regolamento.

Art. 7- Fruizione del Servizio

1. Gli utenti devono essere sempre presenti alle fermate degli scuolabus agli orari stabiliti nel Piano di Trasporto Scolastico annuale.

2. L'utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico si configura per gli alunni come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Durante il trasporto gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino, evitando di stare in piedi e tenendo allacciate le cinture di sicurezza, non urlare e disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, non tenere comportamenti aggressivi o lesionistici mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo. Gli alunni sono quindi tenuti ad un comportamento educato e corretto, che non arrechi disturbo al conducente o ad altro personale e che non metta in atto situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri e o per il sicuro svolgimento del servizio, mostrando altresì rispetto per le raccomandazioni impartite dal personale operante sul mezzo, quali, in maniera non esaustiva le seguenti :

- a) prendere rapidamente posto e allacciare le cinture di sicurezza;
- b) posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- c) non alzare il tono della voce;
- d) non affacciarsi al finestrino;
- e) rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.

3. L'Amministrazione Comunale e l'autista declinano qualsiasi responsabilità per eventuali oggetti di proprietà dell'alunno smarriti sullo scuolabus.

Art. 8 - Responsabilità degli utenti

1. I genitori ovvero gli esercenti la potestà genitoriale, gli affidatari del minore e persone delegate hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti all'atto di iscrizione al servizio.

Se in fase di iscrizione è stata autorizzata la discesa autonoma, gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado potranno scendere dal mezzo anche in assenza di adulti che li attendano.

2. In caso di comportamenti scorretti, segnalati all'ufficio comunale competente dall'autista e dagli addetti alla vigilanza, il responsabile del servizio, convoca preventivamente le famiglie degli alunni interessati e potrà disporre la sospensione fino a 5 giorni dall'utilizzo del servizio. In caso di reiterato comportamento scorretto degli alunni già ammoniti, potrà disporre la sospensione definitiva. I provvedimenti sono comunicati alla scuola frequentata dal minore e ai competenti servizi sociali.

3. Gli esercenti la potestà genitoriale sono responsabili dei danni arrecati dall'utente al mezzo di servizio e a terzi.

4. Gli esercenti hanno la responsabilità di quanto può accadere prima della salita o dopo la discesa dal mezzo, ai punti di raccolta compreso l'attraversamento della strada. La responsabilità del gestore del servizio è limitata al trasporto degli alunni.

Art. 9 - Accompagnatori

1. Il Comune garantisce, ai sensi delle norme vigenti, il servizio di accompagnamento e sorveglianza sui mezzi adibiti al trasporto scolastico.

2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna alle scuole di appartenenza, o ai genitori, o agli affidatari del minore o a persone delegate. Gli alunni saranno condotti agli ingressi esterni dei plessi scolastici ed affidati all'operatore scolastico preposto all'accoglienza.

Art. 10 - Tariffe del Servizio di Trasporto Scolastico

1. Il Comune stabilisce una tariffa annuale per il servizio di trasporto scolastico. L'importo e le modalità di pagamento della tariffa, le agevolazioni e le esenzioni sulle tariffe del servizio saranno disciplinate dalla Giunta Comunale e resi noti all'utenza.

2. Nessun rimborso è dovuto dal Comune in caso di temporanea sospensione del servizio.

Art. 11 - Uscite didattiche

1. Il Comune, compatibilmente alle esigenze del servizio di trasporto scolastico fornisce il servizio per le attività extrascolastiche, delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado quali ad es. gite d'istruzione, giochi della gioventù, accesso al teatro, ecc., programmate dalle scuole del territorio per motivi didattici, culturali, sportivi ecc. da svolgersi nei giorni e negli orari di normale attività didattica.

Art. 12 - Alunni con disabilità

1. Il servizio trasporto è riservato agli alunni con disabilità certificata sulla base della Legge n. 104 /92, art. 3 comma 3, residenti nel territorio del Comune di Pomezia e iscritti alle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado ivi ubicate. Nel caso di alunni con disabilità certificata sulla base della Legge n. 104 /92, art. 3 comma 1 e 2, l'ammissione è previamente sottoposta al parere dei competenti servizi sociali del Comune.

Per gli alunni con disabilità domiciliati nel Comune di Pomezia il servizio erogato con richiesta di rimborso al Comune di residenza.

2. L'iscrizione al servizio avviene con le modalità previste all'art. 5 del presente regolamento.

3. Per gli alunni disabili, il servizio di Trasporto Scolastico dalla propria abitazione alla sede della scuola e /o alla sede presso cui svolgerà l'alternanza scuola lavoro è gratuito.

4. L'Ente assicura il servizio gratuito di trasporto scolastico agli alunni disabili per le uscite didattiche nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del presente regolamento.

5. La rinuncia al servizio deve essere comunicata tramite il servizio comunicazioni presente nel portale istituzionale dei servizi educativi.

6. In caso di malattia o altre motivazioni che non permettono all'utente di usufruire del servizio ne va data tempestiva comunicazione alla ditta che si occupa del servizio.

Art. 13 - Servizio Pedibus

1. L'attività Pedibus si propone come iniziativa rivolta agli alunni della scuola primaria del territorio comunale inclusi nel Piano annuale di trasporto scolastico. Il servizio Pedibus è alternativo al servizio di scuolabus.

2. I percorsi, gli orari e le scuole interessate vengono stabiliti annualmente nel Piano di trasporto scolastico relativo al servizio Pedibus e portato a conoscenza dell'utenza tramite pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ente.

3. L'iscrizione al servizio avviene con le modalità previste all'art. 5 del presente regolamento.

4. Il servizio è svolto in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita delle scuole con l'obbligatorietà di almeno due accompagnatori per ogni gruppo di alunni.

5. Durante il tragitto è obbligatorio indossare la dotazione di riconoscimento con il logo del Pedibus forniti annualmente agli iscritti dagli accompagnatori, sono autorizzati dall'Ente e sono forniti dalla ditta che eroga il servizio.

6. La dotazione consiste in cappellino, gilet catarifrangente e mantellina per la pioggia.

7. Se l'alunno dovesse ritardare e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola o alla fermata successiva. I genitori altresì sono responsabili del ritiro dei bambini all'orario prestabilito per il ritorno.

8. Gli iscritti sono tenuti a seguire le indicazioni degli accompagnatori. Nell'eventualità di segnalazioni di comportamenti non idonei da parte che l'alunno, che mettono a rischio la propria incolumità e quella dei compagni, lo stesso potrà essere sospeso dal servizio.

9. Per ogni segnalazione valgono le disposizioni di cui all'art. 8 comma 2 del presente regolamento.

10. Gli accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in base all'elenco fornito dal Comune – Servizi scolastici, a compilare un registro giornaliero delle presenze e a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto.

In particolare, nell'espletamento del servizio accompagnatori si affiancano ai bambini e li assistono, con compiti di controllo e sorveglianza affinché lungo il percorso non avvengano inconvenienti o incidenti. Qualora dovessero verificarsi situazioni di emergenza, pericolo o incidente, il personale addetto è tenuto a fermare il Pedibus e a dare immediatamente allarme al personale della Polizia Locale e al competente ufficio comunale che provvederà eventualmente a contattare le famiglie.

Gli accompagnatori sono tenuti a far rispettare specifiche regole a garanzia della sicurezza degli alunni e in particolare:

- puntualità alle fermate;
- non correre;
- non spingere;
- ubbidire agli accompagnatori;
- mantenere la fila;
- afferrare costantemente la fune lungo il tragitto;
- indossare le pettorine e gli altri dispositivi forniti.

11. Il servizio è gratuito.

12. La rinuncia al servizio deve essere comunicata tramite il servizio comunicazioni presente nel portale istituzionale dei servizi educativi.

13. Il non utilizzo del servizio per un periodo di 3 settimane consecutive, comunicato dagli accompagnatori al competente ufficio comunale, in assenza di validi motivi, da comunicare a cura dei genitori/ affidatari esercenti la patria potestà, tramite il servizio comunicazioni presente nel portale istituzionale determinerà l'esclusione d'ufficio dal servizio.

Art. 14 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti in materia di trasporto scolastico.

Art. 15 - Norme Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.